



INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N. 520

Svolgimento della didattica in presenza, descrizione dell'organizzazione regionale

Presentata dalla Consigliera regionale:

FREDIANI FRANCESCA (prima firmataria) 30/11/2020

Presentata in data 30/11/2020

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -
una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

OGGETTO: svolgimento della didattica in presenza, descrizione dell'organizzazione regionale

Premesso che,

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prevede, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. In proposito con Delibera del Consiglio dei Ministro del 7 ottobre 2020 è stato prorogato il medesimo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

in data 3 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

Il DPCM 3 novembre 2020 sopra indicato individua, in particolare, tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari.

con ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 il Piemonte è stato collocato nello scenario caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto al quale si applicano i provvedimenti previsti dall'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020;

con ordinanza del Ministro della salute del ... novembre 2020 il Piemonte è stato successivamente collocato nello scenario caratterizzato da elevata gravità e da un livello di rischio alto e di conseguenza si applicano i provvedimenti previsti dall'articolo 2 del DPCM 3 novembre 2020;

Considerato che

il DPCM 3 novembre 2020 rispetto alle istituzioni scolastiche prevede:

- all'articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) comma 9 lettera s) come: *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro*

dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.”;

- all'articolo 2 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto) comma 4 lettera a) prevede come: “... Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita...”;
- all'articolo 3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) lettere f) e g), rispetto all'ambito scolastico e universitario prevede:

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

Considerato ancora che

sul sito istituzionale della Regione (<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/coronavirus-scuola-indicazioni>) si apprende che “Le aziende sanitarie hanno ricevuto dal 15 ottobre dalla Regione Piemonte l'aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi nelle scuole” e che, di conseguenza vengono rimodulate le misure adottate in presenza di casi positivi:

Studente positivo a tampone con sintomatologia insorta a scuola

- immediato isolamento per almeno 10 giorni, di cui 3 senza sintomi, seguito da un test molecolare negativo;

- i conviventi saranno posti in quarantena;
- immediata quarantena per tutti i compagni di classe per 14 giorni;
- i familiari dei compagni di classe dello studente positivo, essendo contatti di contatto stretto, non sono sottoposti ad alcuna restrizione qualora non vi siano sintomi compatibili con il Covid-19 o indizi di ordine epidemiologico;
- gli operatori scolastici saranno sottoposti a tampone nell'arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l'incubazione della malattia) e, in caso di tampone negativo e in assenza di sintomi, sarà possibile adottare la cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa).

Operatore scolastico risultato positivo al tampone

immediato isolamento per almeno 10 giorni, di cui 3 senza sintomi, seguito da un test molecolare negativo;

- i conviventi e i contatti stretti saranno posti in quarantena;
- gli eventuali operatori scolastici presenti tra i contatti stretti saranno sottoposti a tampone nell'arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l'incubazione della malattia) e, in caso di tampone negativo e in assenza di sintomi, sarà possibile adottare la cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa);

Studente positivo con sintomi rilevati presso il proprio domicilio

Nel caso in cui i tempi di insorgenza della sintomatologia manifestata dallo studente consentano di escludere un coinvolgimento della scuola, cioè siano intercorse più di 48 ore dall'ultima frequenza scolastica, si applicano le seguenti misure:


- immediato isolamento per almeno 10 giorni, di cui 3 senza sintomi, seguito da un test molecolare negativo;
- i conviventi saranno posti in quarantena.

Considerato inoltre che,

sul sito istituzionale della Regione <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-piemonte-zona-rossa>, a seguito dell'Ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020 che colloca il Piemonte nella cosiddetta fascia rossa, rispetto a "Scuola e Università" viene segnalato come:

- Le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente a distanza, ad eccezione delle scuole materne, elementari e del primo anno della media. Consentite le attività di laboratorio e quelle per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- E' sospesa l'attività in presenza in Università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Considerato infine che,



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE



in data 28 novembre 2020 il quotidiano nazionale La Stampa ha pubblicato un articolo-intervista al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dal titolo: “Una follia riaprire ora le scuole non ripetiamo gli errori estivi”;

INTERROGA

in considerazione degli elementi evidenziati in premessa, si richiede la descrizione dell’organizzazione ipotizzata per il prossimo rientro in presenza per il personale scolastico e per gli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori, con particolare riferimento alle modalità di rilevazione dei contagi, di procedure di tracciamento e alla garanzia di continuità didattica per gli studenti in isolamento.

30 novembre 2020

Francesca Frediani